



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 18

DEL 26/03/2020

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 - PROROGA SOSPENSIONE MERCATI ALL'APERTO SU SUOLO PUBBLICO.

IL VICE SINDACO

in sostituzione del sindaco dichiarato decaduto per incompatibilità sopravvenuta con la deliberazione del C.C. n. 23 del 15 maggio 2019;

Visti:

- La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie virali trasmissibili;
- Il D.L. n. 6 del 23/2/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" come convertito nella Legge n. 13 del 5/3/2020;
- Il D.P.C.M. 23/2/2020 "Disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19";
- Il D.P.C.M. 25/2/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19";
- Il D.P.C.M. 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19";
- Il D.P.C.M. 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 applicabili all'intero territorio nazionale";
- Il D.P.C.M. 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19";
- Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 sull'intero territorio nazionale";
- Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza;
- Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."
- Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza;
- il D.L. n° 19 del 25/03/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Gazzetta Ufficiale serie generale n° 79 del 25/03/2020;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n° 1 del 22/02/2020, n° 2 del 24/02/2020, n° 3 del 27/02/2020, n° 4 del 08/03/2020, n° 5 del 09/03/2020, n° 6, n° 7 e n° 8 del 13/03/2020, n° 9 del 14/03/2020, n° 10 del 23/03/2020, tutte recanti misure straordinarie e urgenti di contrasto per la diffusione epidemiologica da COVID 19 nel territorio della Sardegna e

n° 11 del 24/03/2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone", n° 12 e n° 13 del 25/03/2020;

Dato atto che:

- il D.P.C.M. 11/3/2020 all'art. 1 comma 1 ha stabilito, tra l'altro, che "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.";

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute del 22/03/2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a livello nazionale e territoriale;

Dato atto che i provvedimenti nazionali e regionali adottati hanno disposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche anche all'interno del territorio;

Considerato che non è possibile garantire il rispetto di quanto prescritto dall'art. 1 lettera o) del D.P.C.M. 08/03/2020 poiché i mercati che si svolgono sul territorio comunale non presentano caratteristiche tali da consentire l'accesso contingentato e non è, inoltre, possibile garantire la presenza costante della polizia locale a presidio dei mercati stessi durante gli orari di esercizio;

Ritenuto di prorogare ed integrare le misure adottate per il contenimento della diffusione del contagio stabilite con la precedente ordinanza n. 10 del 13 marzo 2020, al fine di limitare i contatti tra la popolazione ed evitare gli assembramenti nelle aree di mercato maggiormente frequentate, stante l'impossibilità di garantire il rispetto delle misure di prevenzione prescritte dalla normativa nazionale e regionale;

Ravvisati gli elementi di contingibilità ed urgenza, in applicazione dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, al fine di tutelare la salute pubblica in caso di emergenze sanitarie o di igiene;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

di prorogare il periodo di sospensione fino al 5 aprile 2020, **termine ulteriormente prorogabile fino al termine dell'emergenza sanitaria**, dei mercati settimanali cittadini del martedì "campagna amica" e del sabato, compresa la vendita degli alimenti e dei prodotti agricoli;

AVVERTE

il mancato rispetto delle presenti misure di contenimento, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 24 marzo 2020.

Contro al presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- che venga trasmessa al Prefetto di Sassari, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di Finanza;
- che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione;

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza, trasmessa in copia.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Tempio Pausania lì 26/03/2020

Il ViceSindaco
Giovanni Antonio Addis

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005